



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente l'impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi da realizzare in località Caluri in Comune di Villafranca (Vr), presentato dalla Società Bastian Beton SpA con sede in Via Dossi, 2 - Rosegaferro di Villafranca (VR), in data 25 gennaio 1991;

VISTE le informazioni aggiuntive ed i chiarimenti trasmessi dalla stessa società in data 11 luglio 1991 e 19 novembre 1991;

VISTO il parere formulato in data 19 dicembre 1991 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Bastian Beton Spa;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto di inertizzazione di rifiuti tossici

e nocivi articolato in due linee di miscelazione da 15 t/ora di carica ciascuna; il materiale è costituito da fanghi palabili al 25 - 65% di solido secco;

il processo di inertizzazione consta di due fasi: la prima di stabilizzazione, la seconda di solidificazione;

il processo proposto, applicato ai rifiuti fangosi, li trasforma in composti solidi smaltibili in discariche controllate, mescolando e facendo reagire quantità variabili di calce, magnesio, cemento, silicato ed eventuali altri additivi alla carica e introducendo altresì l'acqua necessaria per determinare fenomeni di presa; questo composto viene fatto maturare nell'apposita sezione o riversato direttamente in discarica;

l'impianto è costituito da quattro zone operative, e precisamente:

- sezione di caricamento;
- sezione di stoccaggio reattivi;
- sezione di trattamento;
- sezione di maturazione del prodotto;

osservato che:

- in un capannone di circa 2.000 m² l'impianto di inertizzazione di fanghi industriali è previsto all'interno di un'area adiacente ad una discarica esistente;
- il Piano Regolatore Generale di Villafranca di Verona classifica l'area interessata dall'intervento come zona agricola;
- l'area nella variante al P.R.G., adottata dal Consiglio Comunale di Villafranca con deliberazione n.327 del 5 dicembre 1989, è stata riclassificata come zona destinata parte a servizi tecnologici - discarica e parte a zona di rispetto della stessa; in particolare l'area dell'impianto è classificata come zona di rispetto della discarica;
- l'impianto proposto è previsto nell'ambito della pianificazione regionale sui rifiuti di cui all'aggiornamento del piano dei rifiuti speciali adottato dalla Giunta Regionale nel gennaio 1990;

valutato che:

- i documenti esaminati forniscono una informazione tecnica sufficiente e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere idonee per la simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;
- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali



Il Ministro dell'Ambiente

dell'area fornite dalla Società proponente nello studio, integrate con quelle acquisite nel corso dell'istruttoria anche tramite incontri con le amministrazioni locali ed i sopralluoghi diretti, sono sufficienti a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;

- la produzione stimata di rifiuti da smaltire tramite inertizzazione ammonta nella Regione a 194.000 t/anno e nella sola provincia di Verona a 14.000 t/anno; tale necessità di smaltimento risulta ancora non completamente soddisfatta;
- il progetto dell'impianto di inertizzazione, che è realizzato sostanzialmente all'interno di un capannone già esistente, risponde ai criteri di sicurezza ed affidabilità previsti; la tipologia dei rifiuti che si prevede di trattare non pone particolari rischi in termini di processo;
- per quanto riguarda l'atmosfera, sulla base delle garanzie offerte dalle scelte progettuali e dalle stime effettuate, si può affermare che l'impatto prevedibile è molto contenuto in quanto trattasi sostanzialmente di un processo chimico che non comporta di combustione; in ogni caso l'esercizio di una rete di controllo della qualità dell'aria e dei suoli, già prevista dalla Società proponente, servirà a mantenere la situazione sotto controllo e a garantire un'adeguata informazione delle Autorità preposte;
- per quanto riguarda l'impatto sulle acque, pur trattandosi (viste le caratteristiche dell'impianto) di un'ipotesi remota, il sistema di impermeabilizzazione ed il monitoraggio della falda sono tali da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di rilasci significativi; in ogni caso un programma di stretta sorveglianza e eventuali interventi correttivi sembra offrire tutte le necessarie garanzie;
- per quanto riguarda gli impatti sul territorio e sulla salute umana l'istruttoria svolta porta a concludere che essi sembrano contenuti ed accettabili, anche tenendo conto della destinazione dell'area e del fatto che l'impianto sarà realizzato all'interno di un fabbricato già esistente;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTO il parere n.1336 del 5 dicembre 1991 pervenuto in data 10 dicembre 1991 dalla Regione Veneto con cui si esprime parere

favorevole, in ordine all'approvazione del progetto presentato dalla società Bastian Beton Spa;

VISTA la nota del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 31 maggio 1993, che esprime parere favorevole in merito all'intervento, purchè sia prevista una fascia di protezione di 30 metri boscata e la presentazione di un programma di sistemazione a verde delle aree di riempimento della cava, e viste altresì le precisazioni trasmesse con nota del 29 settembre 1993;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi in località Caluri di Villafranca (Vr), presentato dalla Società Bastian Beton SpA a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) prima del rilascio della licenza di esercizio la Società proponente dovrà presentare alla Regione Veneto, in un manuale organico, al cui rispetto sarà tenuta:
- le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso ed in uscita; dovrà inoltre essere prevista la registrazione di tutte le operazioni effettuate e la conservazione di campioni adeguati per almeno un anno;
 - la definizione del sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla provenienza e destino dei rifiuti trattati) di cui dovrà valersi la Società proponente;
 - la qualificazione e la formazione del personale; un piano di esercitazioni di sicurezza ed un piano di interventi di emergenza (anche per incidenti dei mezzi di trasporto);



Il Ministro dell'Ambiente

- b) l'impianto dovrà essere dotato delle attrezzature necessarie ad eseguire tutte le determinazioni analitiche previste o che possano essere richieste dagli organi di controllo per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare o conferire a discarica;
- c) dovrà essere esercitata, per tutta la durata dell'attività dell'impianto di inertizzazione e per un congruo periodo successivo alla sua chiusura, una rete di sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto all'impianto, che comprenda un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici, riguardanti in particolare elementi vegetali e animali; ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze d'inquinanti; a tal fine:
- con periodicità almeno biennale dovranno essere realizzate campagne con tests di mutagenesi volte a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
 - dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria in un numero sufficiente e rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi dall'impianto e dovranno essere determinati i livelli di deposizione annua al suolo in qualcuno dei punti maggiormente significativi;
 - dovrà essere monitorata periodicamente la qualità dell'aria all'interno degli ambienti, con particolare riferimento alle polveri ed ai metalli;
 - dovrà essere certificata nel periodo del raccolto la concentrazione di sostanze contaminanti nei prodotti agricoli provenienti dalle aree immediatamente prospicienti l'impianto;
 - il piano di monitoraggio ambientale dovrà essere concordato con la Regione e le autorità di controllo; i risultati delle rilevazioni dovranno essere mantenuti a disposizione del Ministero dell'ambiente e delle autorità pubbliche ed essere, comunque, inviati almeno annualmente alle autorità competenti;
- d) il prodotto inertizzato deve essere conferito in discarica solamente dopo aver accertato, sulla base di prove preliminari, che siano stati raggiunti relativamente all'eluato i limiti di legge previsti per la discarica in cui sarà smaltito;


- e) deve essere garantito il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
deve essere realizzata, ad impianto funzionante, una campagna specifica per la verifica di tali livelli, oltre che nell'ambiente di lavoro, alla recinzione dello stabilimento ed in adiacenza alle abitazioni circostanti; qualora il livello acustico presso tali abitazioni dovesse superare i 45 dBa per effetto dell'impianto di inertizzazione, si procederà alle necessarie insonorizzazioni interne ai locali della linea di inertizzazione;
- f) dovrà essere realizzata una recinzione intorno alla vasca di stabilizzazione ai fini della sicurezza del personale;
- g) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere presentato al Ministero per i Beni culturali ed ambientali il progetto relativo alla realizzazione di una fascia boscata di protezione di 30 m ed un programma di sistemazione a verde delle aree di riempimento della cava;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Bastian Beton Spa ed alla Regione Veneto, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 15 FEB 1994

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

